



**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4 E 5
DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088**

AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A.

PREMESSA

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un'importanza crescente nell'ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.

In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo, elaborato con l'intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, tra gli altri, all'adozione, da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Nello specifico, il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene norme sulla trasparenza per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di governance, nonché obblighi di trasparenza sugli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

Con la presente informativa, Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. intende ottemperare agli obblighi nascenti dal suddetto quadro normativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Nell'ambito del gruppo Azimut (di seguito "**Gruppo**") il "rischio di sostenibilità" (di seguito per semplicità anche "rischio ESG") è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di *governance* (in seguito "**ESG**") che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del Gruppo o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione.

A tal riguardo Azimut Libera Impresa SGR (di seguito anche "Società" o "SGR") considera di fondamentale importanza l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel proprio processo di investimento.

La Società prevede la misurazione, valutazione e integrazione dei rischi di sostenibilità nelle scelte attinenti i processi di investimento e nella definizione delle strategie attraverso un approccio olistico che comprende i seguenti elementi:

Esclusioni:

Azimut Libera Impresa SGR esclude dal perimetro di investimento gli emittenti / asset riconducibili a settori 'non socialmente responsabili' facendo rientrare in tale definizione gli emittenti / asset / industry coinvolti in attività che possono comportare rischi ambientali e sociali significativi. La SGR non investe in settori ritenuti "non socialmente responsabili" come ad esempio la produzione di armi nucleari, la pornografia, la produzione e commercializzazione di tabacco.

Identificazione, analisi e gestione dei potenziali rischi ESG:

Il rischio di sostenibilità connesso alle variabili ambientali, sociali e di governance ("rischio ESG"), è identificabile per ciascun emittente / prodotto finanziario oggetto di investimento. La valutazione del rischio di sostenibilità avviene nell'ambito del processo di due diligence propedeutico ai singoli investimenti e prevede l'identificazione di settori di investimento e di asset (emittenti, gestori o conduttori) ad alto rischio di sostenibilità. La Società per svolgere tale analisi si avvale, a titolo indicativo e non esaustivo, di ricerche e analisi fornite con l'ausilio di consulenti scientifici in temi ESG e specifiche liste di esclusione.

Active Ownership:

La partecipazione attiva (engagement) mira a rafforzare la gestione dei rischi ESG da parte delle società oggetto di investimento e a promuovere le loro performance in termini di sostenibilità. La partecipazione attiva si configura come una strategia continuativa capace di generare impatti positivi di sviluppo sostenibile su interi settori. Solo alla fine di un arco temporale sufficiente alla realizzazione delle trasformazioni richieste, e in mancanza di risultati positivi, viene

presa in considerazione l'esclusione di un determinato emittente dai portafogli. Maggiori dettagli in merito agli aspetti sopra richiamati sono consultabili all'interno della Politica di Impegno adottata dalla Società.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

La SGR ha avviato le attività finalizzate alla definizione delle politiche di dovuta diligenza volte a considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Tali politiche saranno valutate ed eventualmente rese disponibili nel corso dell'anno 2021 tenuto conto dell'impossibilità, al momento, di effettuare una valutazione adeguata in assenza della disponibilità di sufficienti dati di qualità soddisfacente che consentano di valutare adeguatamente il potenziale impatto negativo delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

La politica di remunerazione ed incentivazione di Azimut Libera Impresa SGR è stata sottoposta all'Assemblea degli Azionisti e approvata in data 22 aprile 2021. La policy indirizza l'integrazione dei rischi di sostenibilità attraverso l'inclusione, tra gli obiettivi quantitativi e qualitativi cui è parametrata la remunerazione variabile del personale diverso dalle funzioni di controllo, di indicatori di performance relativi a fattori ESG, ove appropriata.

Alla data del presente documento l'unico fondo istituito dalla SGR che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 è il Fondo di investimento alternativo infrastrutturale di tipo chiuso riservato denominato "FONDO INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA – ESG". Per maggiori informazioni si rimanda alla specifica informativa adottata dalla SGR, pubblicata e consultabile nella sezione dedicata al Fondo del sito web www.azimutliberaimpresa.it.

Tutti gli altri fondi istituiti dalla SGR si qualificano come ex art.6 del Regolamento (UE) 2019/2088.